

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedo — Giuramento del Senatore De Riso — Seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime nelle province Napoletane — Avvertenze e proposta del Senatore Miraglia Relatore, accettato dal Ministero — Osservazione del Senatore Poggi, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Relatore — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny sull'ordine della discussione — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Nuove obiezioni del Senatore Poggi — Spiegazioni del Relatore appoggiate dai Senatori Cambray-Digny e Musio — Avvertenza del Senatore Poggi sul primo comma dell'articolo ministeriale — Schiarimenti in proposito del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta d'aggiunta del Relatore accettata dal Ministero — Avvertenza del Senatore Serra Francesco Maria sull'ordine della discussione, cui rispondono il Senatore Poggi ed il Relatore — Approvazione dell'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale — Ritiro per parte del Ministro di Grazia e Giustizia dell'articolo 2. del progetto Ministeriale — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'articolo secondo del progetto dell'Ufficio Centrale a cui risponde il Relatore — Replica del Ministro di Grazia e Giustizia ed osservazioni del Senatore Poggi — Avvertenze del Relatore — Obiezioni del Senatore De Foresta, e dichiarazioni in proposito del Senatore Miraglia Relatore — Proposta di rinvio del Senatore De Foresta dell'articolo all'Ufficio Centrale — Lettura di due Decreti Reali — Nuove osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sul rinvio — Dichiarazioni del Senatore De Foresta — Osservazione del Senatore Castelli E., a cui rispondono il Senatore Astengo ed il Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4336. Gli impiegati del lotto della Direzione compartimentale di Venezia, in numero di 25, fanno istanza perchè vengano respinte le disposizioni d'un Decreto Reale che riduce il personale di quell'Amministrazione.

Il signor Senatore Devincenzi domanda un congedo di un mese che gli è dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il generale di cavalleria Enrico Strada d'una sua opera per titolo: *Scherma e Tiro, cenno sulla cavalleria e sulle contabilità, sulle razze di cavalli e cani e caccia.*

Il Prefetto di Modena degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1869.*

Il Sacerdote Giuseppe Maria Renzoni d'un suo opuscolo intitolato: *Il maggio del 1870.*

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il signor Senatore De Riso, prego i signori Senatori Gallotti e

Bonelli ad introdurlo nell'Aula, per la prestazione del giuramento.

(Il signor Senatore De Riso, introdotto nell'Aula, presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al signor Senatore De Riso del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane.

Ieri è stata chiusa la discussione generale. Ora si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1°:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806, e 16 ottobre 1809, N. 487 e nel Decreto 11 dicembre 1841 legittimamente costituite sulle terre delle province Napoletane, dovranno fra un anno dalla promulgazione

della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabile.

» Questa rendita è garantita sopra gli immobili soggetti alle dette prestazioni dall'ipoteca legale concessa dal N. 1 dell'art. 1969 del Codice civile. »

La discussione è aperta; la parola spetta al Senatore Chiesi.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io pregherei il signor Ministro a voler consentire che si rinviasse la discussione dell'articolo primo al momento in cui si dovrà discutere l'articolo 13 dello stesso progetto ministeriale, perocchè il primo ed il secondo comma dell'articolo primo, votati come si leggono attualmente, di già pregiudicherebbero le gravi quistioni che si dovranno impegnare nella discussione degli articoli seguenti.

Per vero nel primo comma dell'articolo primo si è omessa, e di proposito, la citazione del Regio Decreto 20 giugno 1808, e con ragione; perocchè il principio che informa il progetto ministeriale è inteso a scrollare dalle fondamenta il sistema che dal Decreto 20 giugno 1808 si era stabilito per regolare i criterii della commutazione delle prestazioni in canone. Per lo contrario l'Ufficio Centrale vuol rispettato il sistema fermato dal Regio Decreto 20 giugno 1808; ond'è che il Senato per deliberare se convenga stare al progetto ministeriale o a quello dell'Ufficio Centrale, deve prima conoscere quale dei due sistemi che trovano applicazione negli articoli seguenti dovesse prevalere.

Per quel che riguarda il secondo comma dell'articolo primo, è cosa evidente di doversene congiungere la discussione a quella dell'articolo 13 del progetto ministeriale. Non si potrebbe al certo parlare d'ipoteca legale assimilata a quella del venditore e come conseguenza necessaria della trascrizione, se prima non si discuteranno le due opposte proposizioni messe innanzi dal progetto ministeriale e dall'Ufficio Centrale. Se passerà l'articolo 13 del progetto ministeriale, rimarrà ferma senza discussione la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo primo; ma se il Senato adotterà il controprogetto, cadrà da sè questo secondo comma.

Sono queste le principali ragioni che determinano l'Ufficio Centrale a riservare la discussione dell'articolo primo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho difficoltà alcuna a che si posponga la discussione dell'art. 1, perciocchè quanto riflette gli articoli successivi è indipendente dalla natura delle prestazioni, la

quale piuttosto si riattacca alla questione dell'articolo 13.

Presidente. Dunque l'articolo 1 sarebbe unito all'art. 13.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Si farà una discussione contemporanea su ambi gli articoli.

Presidente. Allora l'articolo 1 e l'articolo 13 saranno discussi insieme.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Ciò perchè vi è un legame indissolubile tra di loro.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Io aveva chiesto la parola per esporre alcune idee sulla seconda parte dell'art. 1: ma poichè la discussione di quest'articolo è rinviata al momento in cui si discuterà l'art. 13, io prego il signor Presidente di volermi conservare la parola quando avverrà questa discussione.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io vorrei fare una breve osservazione.

Siccome nell'art. 1 ci è la base fondamentale della legge, che è quella di rendere obbligatoria la conversione delle prestazioni in danaro, io non vedo come sia tanto logico il rimandare la discussione di questo articolo, che è il fondamento della legge, all'articolo 13.

Capisco che sono d'accordo e Ufficio Centrale e Ministero; ma il Senato potrebbe essere di un diverso parere, epperò mi parrebbe più opportuno che venisse prima discusso il principio della legge.

Si riservi pure la quistione contenuta nel secondo comma, ma si decida, se si deve o no fare la conversione che era facoltativa per la legge del 1806, e che in oggi diventerebbe obbligatoria.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se vi è la proposta di mettere in discussione l'obbligatorietà della conversione, non vi può essere dubbio che questa sarebbe una questione preliminare da discutersi.

Se l'onorevole Poggi o qualche altro membro del Senato credono di mettere in questione il principio che informa tanto il progetto dell'Ufficio Centrale quanto quello del Ministero, di rendere cioè obbligatoria la conversione della rendita, non vi ha dubbio che questa questione dovrebbe esaminarsi preliminarmente.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io volevo dire precisamente quello che tanto bene ha esposto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Aggiungerò che laddove non si volesse ammettere (e il Senato ha diritto di farlo) il principio di rendere obbligatoria quella commutazione che oggi è fa-

coltativa, la conseguenza sarebbe bella e facile, che cioè il progetto di legge dovrebbe essere respinto fin da questo momento senza entrare in altra discussione.

Presidente. Dunque si metterà in discussione la prima parte dell'articolo primo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se c'è alcuno che intenda fare proposte contro l'obbligatorietà della conversione, le faccia, e allora si discuterà: altrimenti mi pare ozioso il fare una questione astratta.

Io credeva che il principio in astratto fosse già stato deciso, una volta che il Senato aveva consentito di passare alla discussione degli articoli; ma se alcuno crede di dover sorgere contro questo principio, e così contro l'obbligatorietà, lo dichiari, ed il Senato prenderà una deliberazione.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io ho domandato la parola unicamente sulla posizione della questione.

A me pare che la questione sia posta naturalmente dall'art. 1, qual è, perchè evidentemente chi non vuole la conversione obbligatoria, non ha che da votare contro l'art. 1: e poi contro tutta la legge. Io non vedo a che cosa possa servire il far una questione sopra una massima astratta. Mi pare poi che chiunque volesse modificare quest'art. 1, non ha che da proporre un emendamento.

Ora, se nessuno lo propone, a me non pare che sia negli usi di questa Assemblea, nè di altre, il votare in questo modo sopra un principio generale; e siccome il principio generale è espresso nell'articolo 1, così chi lo vuole ammettere voterà quest'articolo, e chi non lo vuol ammettere, voterà contro. Parmi quindi che non dovremmo scostarci dalla regola generale ordinaria, di mettere cioè in discussione l'art. 1.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse l'onorevole Senatore Cambray-Digny non era presente alla proposta fatta dall'onorevole Relatore, alla quale il Ministero aveva aderito.

Con questa proposta il Relatore faceva osservare che la questione se nello art. 1 si dovesse indicare anche il Decreto del 1808, importava quella circa la natura di tali prestazioni, ed un'influenza sull'art. 13, così egli aveva proposto di differire la discussione di quest'articolo all'art. 13: ecco perchè in questo momento non si poneva in discussione

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. . . . quest'articolo 1.

La proposta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny era, come son sempre le sue proposte, saggia e regolare; ma osservo che il Senatore Poggi faceva presente che, oltre di questa questione, eravi pur quella della obbligatorietà della conversione, che è uno dei

punti cardinali, e forma anzi lo scopo principale di questa legge, per cui domando, come si potrà restringere a questa sola parte la discussione dell'art. 1, mentre per l'altra la si voleva rimandare all'articolo 13?

Di più, io aveva già fatto osservare che non pareva conveniente il decidere una questione in astratto, mentre invece credo che si possa ottenere lo stesso risultato ove non si faccia, come saggiamente diceva l'onorevole Senatore Cambray-Digny, un espresso emendamento di togliere dall'art. 1, le parole « dovrà farsi infra l'anno »; ed ove questo emendamento non si proponga, credo che la stessa decisione colla quale si dice che l'art. 1 sarà discusso coll'art. 13, importi per se stessa che si ritiene il principio dell'obbligatorietà, salvo a determinare la natura di questa rendita quando si discuterà sulla trascrizione: Perciò credo che si potrebbe combinare ogni cosa, perchè non vi ha dubbio, che regge l'obbiezione fatta, di non doversi votare un principio astratto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Mi dispiace di dover tornare su questo argomento; ma le ragioni che sono state dette non mi persuadono. Io non credo che si debba invertire l'ordine della discussione, tanto più che i principii fondamentali della legge son tutti nell'articolo 1; quanto poi all'osservazione dell'onorevole signor Ministro, faccio avvertire che, sebbene nessuno abbia proposto emendamenti per togliere l'obbligatorietà della conversione, non verrebbe da ciò che il Senato intendesse di votare l'articolo; questo voto non può essere che esplicito, epperò io non vedo inconveniente a che si segua l'ordine della discussione, come sempre si è seguito in passato.

Rammenterò anche al signor Ministro che ieri vi fu uno degli oratori, il quale accennava che sarebbe bene che non si facesse nessuna legge. Io non sono contrario all'obbligatorietà, vi sono anzi favorevole, ma vorrei che si facesse con quelle condizioni di facilitazioni maggiori, perchè si tolga questo vincolo; sicchè ripeto, non vorrei che si invertisse l'ordine della discussione, per non generare confusione.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Bisogna incominciare da capo per bene intenderci, e quando non vi è chiarezza, non si può conoscere o intendere cosa alcuna. Quale è lo scopo di questa legge? Lo scopo è unico, lo scopo è di rendere obbligatoria la commutazione delle prestazioni in natura, perciocchè la facoltà lasciata all'arbitrio dei possessori di volere o non volere commutare la prestazione in canone ha prodotto non lievi danni. E quale sarebbe questo danno? Il danno che nel mondo morale produce la comunione.

Dove vi ha comunione, vi ha discordia.

È opera benemerita del Legislatore quella di togliere il male dalla radice; sciogliere la comunione dei pro-

dotti, ecco il punto di partenza sul quale sono d'accordo il Governo e l'Ufficio Centrale. Ma in tutto il dippiù evvi discordanza, quale discordanza si riassume nell'articolo primo.

È pregio dell'opera dare uno sguardo retrospettivo all'attuale discussione.

Quando per la prima volta si presentò alla Camera Elettiva il progetto di legge, il terraggio si voleva considerare non come una proprietà privata, ma come un diritto primitivo signorile, meritevole di essere condannato come ultimo avanzo di abuso feudale.

Ma uno studio più profondo tra uomini sapienti fece mettere in veduta che non si poteva alterare tutta la legislazione e dichiarare come signorile quel diritto che sino dal 1806 era stato dichiarato sacro, come è sacro ogni diritto di proprietà. Cosicchè si dovè da capo elaborare il progetto di legge nella Camera, e mentre si ritenne come proprietà sacra il terraggio, non si vollero ammettere tutte le conseguenze che derivavano dal decreto 20 giugno 1808.

Ecco le ragioni della discordanza tra i due principii, tra quello ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale.

E vi è ancora di più: quando il Governo presentò il progetto di legge per le province napoletane, la Camera Elettiva ne estese le disposizioni anche alle province siciliane, donde ne è derivata la citazione nel progetto ministeriale del Decreto 11 dicembre 1841. Per l'opposto, l'Ufficio Centrale ha opinato che per via di emendamento non si poteva estendere un progetto elaborato per talune province ad altre province, altrimenti sarebbe stato miglior consiglio quello di fare una legge generale per tutta Italia.

Al cadere della sessione, il Governo ha dovuto riprodurre il progetto innanzi al Senato, e l'attuale Guardasigilli ha creduto nella sua saviezza di eliminare l'articolo 24 del passato progetto ministeriale relativo alle sanzioni penali contro gli Enti morali ecclesiastici della Sicilia per decime non al certo feudali; ma è rimasto fermo nell'estendere alla Sicilia il progetto di legge in quanto alle prestazioni ex-feudali.

Dunque, in tale dissonanza di cose, come si può fino da questo principio discutere tutto l'articolo primo, quando le disposizioni degli articoli posteriori possano dar luogo ad un secondo esame?

Parmi piuttosto miglior consiglio, per conciliare le due opinioni, di fermarci soltanto alla discussione del primo comma, e di rinviare la discussione del secondo, e così spero di attirare a tal partito anche l'onorevole Senatore Poggi; ed allora quando si discuterà l'articolo 13, verrà contemporaneamente a trattarsi la questione della natura del censo riservativo, della trascrizione, della iscrizione legale. Per ora dunque fermiamoci a stabilire il punto capitale della commutazione, sperando che l'onorevole Guardasigilli si adatti alle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale al primo comma dell'art. 1.

Vuole in somma il Senato rendere obbligatoria quella

commutazione, la quale fino ad oggi è stata facoltativa? Non è questo un quesito che si dee proporre in via di massima, ma si deve passare alla votazione dell'articolo. S'intende bene che respinto l'articolo è respinta la legge, appunto perchè il Senato non vuole la commutazione obbligatoria; ma ammesso l'articolo secondo il progetto ministeriale, o secondo quello dell'Ufficio Centrale, è ammessa la commutazione obbligatoria.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Il mio concetto era precisamente quello accennato dall'onorevole Ministro. Io non avevo avvertito che il Relatore proponesse di rinviare questa discussione all'art. 13; ma giacchè ho preso la parola in questa questione, non posso fare a meno di non aderire al concetto dell'onorevole Poggi.

A me pare che il capovolgere una legge sia fuori delle consuetudini parlamentari, come fuori delle consuetudini sarebbe il votare sopra una massima astratta.

Tutto si ridurrebbe a vedere se le due questioni che dividono l'Ufficio Centrale ed il Ministero debbano discutersi all'art. 13; nè questo mi pare un grave inconveniente, essendo una conseguenza naturale della disposizione degli articoli.

Quindi insisterei nel mio primo concetto, che cioè, si discutesse l'articolo 1, votandolo separatamente sulle diverse parti di cui si compone.

Io, del resto, mi rimetto al Senato; ma questo parmi il sistema più regolare che si dovrebbe seguire.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musto**. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha, colla sua grande abilità, riassunto in pochi termini il merito della questione; ma l'onorevole Senatore Poggi ha sollevato una questione non di merito, ma di pura forma.

Egli ha detto che l'articolo primo comprende il concetto fondamentale della legge.

Se ciò è vero, come credo, tutti gli altri articoli non possono di necessità che esservi subordinati.

Perchè dunque scomporre quest'ordine necessario di idee, rimandando la discussione dell'articolo 1 dopo quella dell'art. 13? o metterle a fianco l'una dell'altra?

Finora si era parlato dell'intero articolo 1; ma anche riducendo la questione al secondo comma, io non so scoprire questa assoluta necessità, di sospendere la discussione, non so scoprire quale imbarazzo, nella ulteriore discussione, possa sorgere nell'ordine delle idee che ciascuno crederà di manifestare. Ho letto testè l'art. 13, e di che parla? Parla delle spese che si faranno in giudizio. Ecco la disposizione di quell'articolo:

« Le spese quando non vi sarà stata contraddizione . . . »

Alcune voci. Si tratta dell'art. 13 ministeriale, non di quello dell'Ufficio Centrale.

Presidente. L'art. 13 del Ministero che comincia colle parole: « Per conservare ecc. »

Senatore **Musio.** Io intendeva parlare dell'art. 13 del testo dell'Ufficio Centrale, e trovava che in esso non si trattava che delle spese, e perciò non vedeva come la discussione dell'art. 1 non potesse essere fatta senza connetterla a quella dell'art. 13.

Se si tratta dell'art. 13 proposto dal Ministero, si potrà benissimo connettere con quella del secondo comma dell'art. 1. Il principio che domina nel primo articolo e in tutta la legge, mi pare che di necessità dev'essere discusso prima di tutti gli altri.

Ho udito l'onorevole Senatore Chiesi domandare la parola. Egli avrà forse delle considerazioni da sottoporre al Senato sopra quest'articolo.

Le considerazioni che concernono l'art. 1, cioè il concetto principale della legge, devono precedere tutte le altre relative agli articoli posteriori.

Io intendeva di appoggiare l'opinione dell'onorevole Senatore Poggi.

Presidente. Domando al Relatore se persiste a voler rimandare tutto l'articolo.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Soltanto il secondo comma.

Presidente. Allora si metterà in discussione il primo comma dell'articolo 1.

Rileggo il primo comma dell'articolo 1 del progetto ministeriale, e poi come emendamento rileggerò l'articolo primo proposto dall'Ufficio Centrale, il quale esclude il secondo comma dell'articolo del progetto ministeriale.

« Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806, e 16 ottobre 1809, N. 487 e nel Decreto 11 dicembre 1841 legittimamente costituite sulle terre delle Province Napoletane e Siciliane, dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabile. »

Ora leggo l'articolo primo dell'Ufficio Centrale come emendamento.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io farei osservare che il testo ministeriale presentato dal signor Ministro Guardasigilli non contiene più il Decreto dell'11 dicembre 1841 relativo alle provincie Siciliane.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Perdoni il Senatore Poggi, vi si contiene, e vi sono accennate anche le provincie Siciliane.

Senatore **Vigliani.** Non bisogna prendere il testo ministeriale che si trova accanto a quello dell'Ufficio Centrale, ma conviene ricorrere al testo ministeriale che porta il numero 18, e che è appunto il progetto presentato dall'attuale Ministero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il progetto presentato da me al Senato alla riapertura della Sessione, non viene a portare in quanto all'articolo 1 variazione di sorta. L'articolo che è stato soppresso è l'articolo 24, il quale realmente, come faceva osservare l'onorevole Relatore, non riguardava, o per meglio dire, riguardava le decime che non sono propriamente quelle delle quali si occupa la legge attuale.

Per meglio chiarire la cosa, credo mio dovere far osservare al Senato che il Decreto dell'11 dicembre 1841 era fatto per affrettare l'abolizione della feudalità in Sicilia, non già per introdurre delle nuove determinazioni, perchè l'abolizione della feudalità era già stata proclamata dal Parlamento Siciliano dal 1810 al 1813: e si erano pure fatte varie disposizioni in epoche posteriori, ma erano rimasti inefficaci tutti i provvedimenti presi, o per lo meno si era andato troppo a rilento.

Nel 1838 si facevano più forti reclami su questo proposito, e dopo di avere con decreto del 1838 promesso la pubblicazione di una legge, la quale avrebbe completata la legislazione sulla materia, furono pubblicati in dicembre 1841 i due Decreti del giorno 11; l'uno che riguardava lo scioglimento dei diritti promiscui, l'altro che riguardava propriamente il compimento, ossia la legislazione completa per dare tutta l'efficacia possibile all'abolizione della feudalità; ed in questo Decreto 11 dicembre 1841, dopo di avere riferinata ed ordinata la immediata cessazione per la riscossione ed esercizio di qualsiasi diritto od abuso feudale, si provvide finalmente, nell'articolo ottavo, che tutte le decime, ed altre prestazioni prediali ex-feudali, sia ai privati, sia ai corpi morali, sarebbero state commutate in canoni in denaro enfiteutici redimibili. E tanto per la conversione quanto per la redimibilità si è esteso alle provincie Siciliane il Decreto 28 giugno 1808, e l'altro 10 gennaio 1810 che regolavano la stessa materia nelle provincie Napoletane. Dopo il Decreto dell'11 dicembre 1841, che credo in gran parte corrispose allo scopo che si era voluto ottenere, nel 4 ottobre 1860, si promulgò un Decreto dal proittatore in Sicilia, col quale per la conversione e l'affrancazione delle rendite in genere dovute a corpi morali, e particolarmente a corpi ecclesiastici, fu determinato un procedimento speciale, sottraendo, per dir così, queste prestazioni alla regola generale che era stata scritta nel Decreto 11 dicembre 1841, per le decime e prestazioni ex-feudali.

Ond'è che nel progetto che veniva votato dalla Camera dei Deputati trovate che nell'articolo primo si parla tuttavia del Decreto 11 dicembre 1841 per quanto riguardava le decime feudali, e nell'articolo 24 poi trovate una disposizione che riguardava propriamente una questione che è sorta sulla conversione delle decime

ecclesiastiche. Ora, l'Ufficio del Senato con tutta ragione faceva osservare che questa disposizione specialmente dell'articolo 24 era, dirò così, un fuor d'opera, in questa legge la quale tratta e regola una materia completamente diversa. Ed io, ripresentando il progetto della Camera al Senato, facendo omaggio a queste osservazioni, credei dovere sin d'allora sopprimere l'articolo 24 che riguardava le decime ecclesiastiche. Nell'articolo 1. però mantenni il Decreto 11 dicembre 1841, in quantochè, o Signori, io credo che se voi fate una legge per le decime feudali, tuttavia non convertite e ancora dovute nelle Province napoletane, è necessario, onde sia più efficace l'abolizione e la conversione, portate una riforma ai Decreti del 1808 e del 1810 che in quelle province sono stati sperimentati non efficaci. Io credo, dissi, conveniente che questa legge si estenda anche alla Sicilia, la quale era regolata dalle stesse leggi; epperò ha subito le stesse conseguenze, non conseguenze dannose, ma il ritardo nella conversione per l'inefficacia delle disposizioni di quelle leggi.

Eccovi qual è la ragione dell'analogia per cui, malgrado la soppressione dell'articolo 24, io credei si potesse realmente applicare alla Sicilia la legge proposta per riguardo alle decime feudali. Però, siccome credo vi sia qualche differenza di frase fra il Decreto del 1841 e quello del 1808, che avrebbe qualche conseguenza in quanto ai principii a seguire, era mio pensiero di pregare il Senato perchè, riservata per ora la questione sulle parole *Decreto 11 dicembre 1841*, fossi ammesso a fare la proposta di quelle disposizioni che possono concernere la Sicilia, dopo che avremo formato l'insieme di questa legge, per vedere se la legge che stiamo discutendo meglio corrisponda ai bisogni, ed anche agli usi che là vi possono essere, malgrado la corrispondenza che vi ha nella legislazione in proposito.

Credo, con queste parole aver dato sufficiente ragione perchè, malgrado la soppressione dell'art. 24, ho mantenuto nell'art. 1 il Decreto 11 dicembre 1841, ed ho anche risposto alle obiezioni dell'Ufficio Centrale cioè, che in questa legge si può anche aver riguardo alle decime feudali della Sicilia, che era retta dopo il 1841 colle stesse leggi delle province Napolitane che oggi volete correggere e modificare. Però facendo anche tesoro dei vostri lumi e delle varie osservazioni, credeva si potesse ciò riservare dopo che si fosse discussa la legge.

Presidente. Dunque si tolgono le parole *e Sicilia* colla citazione 11 dicembre 1841.

Avendo letto la prima parte dell'articolo ministeriale colla cancellazione di queste due parole, leggo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale come sta nel testo.

« Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nella legge del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809,

N. 487, legittimamente costituite sulle terre delle Province Napoletane, dovranno fra due anni dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale in danaro, uguale al valore della prestazione ed affrancabile. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Io aveva chiesta la parola per parlare sulla seconda parte di quest'articolo, ma siccome ora si discute la prima parte, prego il signor Presidente a volermi riservare la parola allorchè verrà in discussione il secondo comma.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Prima di tutto domanderei all'onorevole sig. Ministro di Grazia e Giustizia se acconsente che al suo testo dell'art. 1 si aggiungano le parole *Decreto del 20 giugno 1808*, perchè se il Ministro aderisce a tale emendamento ed il Senato crede di adottare, io mi asterrei certamente da altre osservazioni. Parmi che il Ministro dovrebbe aderire imperocchè ci è fatta larga riserva al tempo della discussione finale di questa legge di esaminare se il progetto elaborato per le provincie meridionali si dovesse estendere anche nella Sicilia a cui riguardo parla il Decreto del 1841, ed il signor Ministro non può disconvenire che il decreto 11 dicembre 1841 che applica alla Sicilia le disposizioni della legge del Governo francese, pubblicate in Napoli; parte appunto dal principio che bisogna rispettare il decreto del 1808. Ed affinchè non si cada in errore su questo punto, soffra il Senato che io dia la lettura dell'articolo relativo del detto Decreto del 1841.

L'articolo 8 di detto Decreto, scritto per la Sicilia soltanto, dice:

« Per le decime prediali ex-feudali dovute alle Chiese e qualunque altra persona, come altresì per tutti quei diritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali che con vario nome si riscuotono dagli ex-feudatari e da altri in pregiudizio dell'agricoltura, e con vincoli alla proprietà, ne permettiamo ai possessori dei fondi che tali gravezze soffrono, la commutazione in canoni in danaro enfiteutici redimibili, ed anche il riscatto colle norme adottate nei nostri domini continentali a seconda dei due Decreti 20 giugno 1808, (che è precipuamente quello citato nel contro-progetto dell'Ufficio Centrale) e del 17 gennaio 1810.

L'Ufficio Centrale non ha citato il Decreto del 1810, poichè esso è il complemento di quello del 1808, e quello del 1810 non potrebbe stare senza di quello del 20 giugno 1808.

Ora quando l'onorevole Ministro creda nella sua saviezza di persistere nel progetto ministeriale, vale a dire di estendere alla Sicilia il sistema della commutazione obbligatoria alle prestazioni che fin oggi si passano commutare a volontà dei possessori, ed il Decreto del 1841 ha per fondamento il Decreto del 20 giugno 1808, mi pare che dovesse anche stare nel

progetto ministeriale la citazione del Decreto del 20 giugno 1808.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La citazione del Decreto del 20 giugno 1808 come saggiamente osservava l'onorevole Relatore, è la decisione della questione, quale sia la natura che si dà alle prestazioni delle quali si tratta, e più alle prestazioni in danaro che sono surrogate alle prestazioni in natura.

Signori, qui mi occorre osservare che la posizione sembra strana in quanto che il progetto ministeriale si presenta molto più favorevole ai possessori, e quasi quasi viene ad essere accusato in certe parti di sacrificare la giustizia all'interesse economico, e al principio di libertà dei fondi; così voi trovate la disposizione dell'articolo 2, così voi trovate che in quanto all'affrancamento si fissa una misura superiore a quella del 5 per 100, e tante altre disposizioni delle quali di mano in mano andremo discorrendo. Una poi delle maggiori facilitazioni, uno dei maggiori benefici che si può attribuire ai possessori si è certamente quello di ritenere e di riguardare le prestazioni da essi dovute in origine e le prestazioni che ora si surrogano, come un semplice credito anziché come dominio in favore dei feudatari; poichè voi comprenderete benissimo che se riteneste le prestazioni finora dovute dai possessori dei fondi ai feudatari come un canone di proprietà; se voi riteneste che le prestazioni in danaro surrogate sono anche canoni, in questo caso, comprende ciascuno di voi, come la condizione dei possessori sarebbe di molto peggiorata. Aggiungerei poi come, per conseguenza dei principii scritti nelle leggi abolitive della feudalità, non sarebbe qui il caso nè di commutare nè di stabilire nulla, perchè in quelle leggi sta scritto che tutte le prestazioni derivanti da concessioni enfiteute devono essere rispettate, devono essere mantenute secondo il contratto.

Come vi dissi, il progetto ministeriale, mentre è così largo nel favorire e la conversione e l'affrancamento ai possessori del fondo, pur nondimeno nel suo concetto vi ha la idea di ritenere che le prestazioni di cui è parola rappresentassero un diritto di dominio, e però si dispone che la sentenza per la quale si fa questa commutazione, sia soggetta a trascrizione, ritenendo che vi ha un passaggio di proprietà da parte del feudatario a favore del possessore per la soppressione, diciamo così, della prestazione in natura.

All'incontro l'Ufficio del Senato, mentre, corrispondendo al suo compito ed al merito dei suoi componenti, faceva larga parte al principio dello stretto diritto in favore dei proprietari, ha riconosciuto e accettato il Decreto del 1808, per il quale si riconosce che le prestazioni sieno gravanti sul fondo; ma poi ritiene che sieno convertite in censi riservativi, vale a dire sottrae loro il criterio della qualità di un diritto enfi-

teutico, di un diritto di dominio proprio; e conseguentemente trovate che nell'art. 13 si sopprimeva il bisogno della trascrizione.

In questo stato di cose, io credo che è dovere principale del Ministero di essere consentaneo sempre ai principii ai quali s'informa il suo progetto, e poichè si è mostrato così favorevole riguardo ai possessori, non può che accettare, lo dichiaro fin d'ora, il principio che ha ammesso l'Ufficio Centrale, cioè di ritenere che non si tratta affatto nè di un diritto enfiteutico, nè di un diritto di proprietà; ma che si tratta di un credito che si aveva, il quale tuttavia, chiamatelo, censo, titolo, canone o comunque si voglia, non è che un credito che oggi debbe essere garantito anche per mezzo d'ipoteca.

Ecco, perchè non trovo difficoltà di sorta ad accettare che si aggiunga all'articolo il Decreto del 1808, che fu a quanto parmi, ommesso per inavvertenza; perchè siccome il progetto originario trattava solamente delle decime per la terra d'Otranto, così non si parlava che di quelle che direttamente le colpivano. Ma è inutile ogni altra riflessione in proposito, ed accetto francamente l'aggiunta.

Senatore Serra Francesco Maria. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra Francesco Maria. Mi pare che noi divaghiamo troppo in questa discussione. Lo stesso onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale pose al Senato questa questione: vuole o non vuole il Senato rendere obbligatoria la commutazione che oggi è facoltativa? Egli ha proposta questa questione al Senato, dopo le osservazioni degli onorevoli senatori Poggi e Cambray-Digny i quali avvertivano non essere nelle consuetudini parlamentari, non essere razionale che si rimandi la discussione dell'art. 1 sino a quella dell'articolo 13. Infatti l'articolo 1 contiene il principio che informa tutta la legge. Vedere se questa commutazione debbe farsi entro un anno secondo il progetto ministeriale, o entro due, secondo quello dell'Ufficio Centrale: se si abbia ad estendere il principio anche alle decime feudali della Sicilia, o no: se si avrà o no da trascrivere l'ipoteca; sono tutte questioni che verranno opportune nella discussione degli articoli successivi. Nel momento quello che importa è decidere il principio fondamentale della legge: vale a dire, se si debba rendere obbligatoria la commutazione che oggi è facoltativa.

Prego quindi il signor Presidente d'interpellare il Senato se ammette o non ammette questo principio della legge. Tutte le altre questioni che si sono fatte mi paiono per il momento fuori di luogo.

Senatore Poggi. Prego l'onorevole Senatore Serra a voler avvertire che dal momento che l'Ufficio Centrale si è arreso a che si discuta subito l'articolo 1, bisogna vedere di risolvere le differenze che esistono.

Le differenze sono due sole; tra il testo ministeriale

e quello dell'Ufficio Centrale, e sono: che il testo ministeriale ha ommesso la menzione del Decreto del 20 giugno 1808, ed ha proposto un anno di tempo per la conversione, mentre l'Ufficio Centrale ne propone due.

Dappoichè l'onorevole Ministro accetta che sia inserito anche nel suo testo il Decreto del 20 giugno 1808, la differenza rimarrebbe unicamente sul tempo da accordarsi per la conversione; ed io vorrei sperare che l'onorevole Ministro finirà per accettare anche il termine di due anni, onde evitare la possibilità di nuove proroghe.

In questo caso mi sembra che non ci dev'essere difficoltà ad accettare il testo dell'Ufficio Centrale, ammesso anche dal signor Ministro, salvo l'ultimo comma. Questa circostanza fu dimenticata dall'onorevole Senatore Serra, ma siamo però tutti d'accordo di rimandare la discussione di quel comma.

Senatore **Serra Francesco Maria**. Quand'anche le disposizioni accennate siano accettate tanto dal Ministero quanto dall'Ufficio Centrale, sarà però sempre necessario che votiamo il principio fondamentale della legge.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Mi pare che non si debbano votare principii astratti dal Senato. Adottando il primo comma dell'art. 1 colle aggiunte proposte dall'Ufficio Centrale, è chiaro che il Senato accetta il principio della commutazione forzata, salvo poi a svilupparlo negli articoli che seguono.

Non pare a me che si debba proporre la questione al Senato, se vuole o no la commutazione forzata. Chi non vuole la commutazione forzata non dia il suo voto all'art. 1; e chi vuole la commutazione forzata e l'accettazione del Decreto 20 giugno 1808 col cambiamento del termine di uno in due anni, voti per l'articolo 1.

Io credo che l'onorevole Ministro non farà difficoltà a portare a *due anni* il termine della commutazione in canone della prestazione, poichè altrimenti, si dovrà ben presto ricorrere nuovamente al Parlamento per altra proroga. L'esperienza ha dimostrato che si è dovuto bene spesso ricorrere al Parlamento per prolungamento di termini, e bisogna far di tutto per evitare la ripetizione di simili esempi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In quanto al termine che si accorda (poichè vedranno in seguito che in un articolo si dice che se i creditori non fanno la istanza in quel dato termine, resta sospesa l'esazione delle prestazioni), sembra che sia tanto nell'idea del Ministero, quanto in quella dell'altro ramo del Parlamento (sebbene non si può ufficialmente tenerne conto poichè chiusa la sessione), si tenesse molto alla prescrizione del termine, e ciò in vista altresì che si

tratta di un progetto che vide la luce fino dal 1803; talchè il preparare, diciamo così, i materiali che sono necessari per fare le domande delle conversioni devono essere già pronti, e credo che non sarebbero molto difficili; pur non di meno io convengo che non vi sia un pericolo poi tanto grave nel prolungamento, e su ciò non posso che rimettermi alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Appunto per questo termine la mia posizione ufficiale nelle Puglie mi ha messo in grado di esaminare le condizioni dei creditori e le condizioni dei possessori.

Sa il Senato quanti sono i possessori delle decime ex-feudali nella sola provincia della terra di Otranto?

Essi sono non meno di *settantamila*, cosicchè avendo dovuto oggi i creditori interrompere le prescrizioni incontravano difficoltà a poter annotare nel libro delle *registrazioni* delle cause un esercito di convenuti; ed il Primo Presidente con suo Decreto dispose che il nome di un solo dei convenuti si scrivesse nel libro delle *registrazioni*, col richiamo alla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, dei nomi degli altri convenuti.

Ora domandò io, a chiunque sia per poco esperto delle cose giuridiche, se non tutti i 70,000, ma almeno una terza parte di essi, offrendo materia a contestazione, potesse il tribunale portare a termine in un solo anno tali controversie, che richieggono mezzi istruttori.

Ecco perchè il Ministro, da sperimentato giureconsulto, non dissente che il termine di un anno sia portato a due, affinchè non si abbia poi ad invocare l'autorità del Parlamento per ottenere un'altra proroga.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale: lo rileggo:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nella legge del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, N. 487, legittimamente costituite sulle terre delle Province Napoletane, dovranno fra due anni dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale in danaro, uguale al valore della prestazione ed affrancabile. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Si intende che è riservata la questione dell'estensione alla Sicilia del Decreto 11 dicembre 1841, perchè se altrimenti si mettesse ai voti come un emendamento assolutamente contrario, dovrei oppormi alla sua votazione.

Presidente. È intesa la riserva fatta dal Ministero.

Pongo ai voti l'emendamento.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Adesso viene l'articolo 2 del progetto ministeriale, che è soppresso dall'Ufficio Centrale.

Lo leggo:

« Non si reputeranno nella Provincia di Terra d'O-

tranto legittimamente soggette a prestazioni le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806.

Le annualità soddisfatte non potranno ripetersi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sin da ieri accennai al Senato quale era la questione che con questo articolo si era voluto decidere, se cioè la decima fosse dovuta sui frutti naturali e industriali prodotti nelle terre che erano coltivate nel 1806 all'epoca dell'abolizione della feudalità, oppure fosse ben anche dovuta sui prodotti ricavati da terre messe a coltivazione dopo il 1806. Si è discusso molto su questa questione: e la Camera elettiva e il Ministero avevano finito per dichiarare legislativamente che la quantità del terreno soggetto a decime doveva essere quello coltivato nel 1806, e ciò per la ragione che si crederono di esporre, cioè per mettere un termine alle questioni che sorgevano, molte e varie, davanti ai tribunali.

L'ufficio del Senato, mantenendosi sempre nella stretta osservanza dei principii, ha creduto che molte ragioni vi fossero per le quali si dovesse lasciare che questioni di tal natura fossero decise dai tribunali, e continuare, come hanno fatto, secondo la maniera di vedere dei Magistrati.

Ora poichè credo che sarebbe difficile il potere ottenere la votazione dell'art. 2 come sta, e non volendo per nulla pregiudicare il criterio dei Giudici che dovranno pronunziare sulla questione, dissi pregiudicare, in quanto che, o Signori, qualunque discorso che da voi venga fatto sulla questione in se stessa, ancorchè non fosse tradotto in legge, nondimeno per l'ampiezza dei vostri lumi e per l'autorità del vostro nome farà un'impressione sull'animo dei Giudici, onde evitare questi inconvenienti la miglior cosa si è quella di ritirare come ritiro, l'art. 2 che è stato proposto dal Ministero.

Senatore Vigilani. Bravissimo!

Presidente. L'art. 2 adunque è ritirato.

Vengono ora gli articoli 3, 4 e 5 ai quali l'Ufficio Centrale ha opposto come emendamento un solo articolo che porta il N. 2.

Leggerò gli articoli 3, 4 e 5, e poscia darò lettura dell'articolo proposto come emendamento dall'Ufficio Centrale.

L'art. 3 è così concepito:

« La commutazione delle prestazioni in canone sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi, o si sia pagato, o su quella dell'interesse, calcolato al 6 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

» Quando in questo periodo di tempo sieno state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di

vendita e di locazione costituirà la base della commutazione. »

« Art. 4. Quando questi criterii manchino, sarà preso a base della valutazione del canone il reddito imponibile catastale attuale del fondo, su cui grava la prestazione, aumentata della metà.

» Il canone sarà stabilito in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo. »

« Art. 5. Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota del canone dev'essere ridotto in proporzione, e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

» Questa riduzione sarà fatta o d'accordo fra le parti, o per giudizio di periti. »

A questi articoli, come diceva, l'Ufficio Centrale contrappone il solo art. 2 del suo progetto, che è del tenore seguente:

« Per la commutazione delle prestazioni in canone, il valore di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio risultante dal coacervo dei prezzi avuti nell'ultimo decennio. In mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo, la commutazione sarà fatta per mezzo di un estimio giusto e legale. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo veramente che il sistema che l'Ufficio Centrale oppone agli articoli 3, 4 e 5 del progetto ministeriale non istia nell'articolo 2.

L'articolo 2 dell'Ufficio Centrale riguarda l'operazione della commutazione delle prestazioni in generi nella somma in denaro: in altri termini l'applicazione dei prezzi risultanti dal coacervo decennale per i generi alla quantità delle prestazioni che si suppone già liquidata e determinata; mentre all'incontro gli articoli 3, 4 e 5 del progetto ministeriale riguardano anche la operazione preliminare alla commutazione, cioè il determinare quanta sia realmente la quantità che si deve calcolare come debito ogni anno della prestazione in generi.

Come sentiste, queste prestazioni nulla hanno di certo.

Non è che si tratti di prestazioni certe e di dire: pagherete sul fondo A una data quantità; sul fondo B una quantità certa di un prodotto, una misura certa, il decimo, l'ottavo, il vigesimo, una misura che si applicava alla quantità enunciata dei prodotti, che variava ogni anno; ed è perciò che prendevano il nome di prestazioni variabili.

Sentiste del pari che questa quantità determinavasi ogni anno all'epoca delle prestazioni, perchè l'Esattore andava al palmento, andava all'aia e diceva:

quanto è il prodotto? Dieci, datemi uno. È venti, datemi due, e via via, talchè variava secondo la fertilità di quell'anno, ed anche secondo la coltivazione che si faceva.

Anzi, per dimostrare che la coltivazione poteva avere un'influenza, vi dirò che vi furono certe epoche nelle quali vi erano tali e tante ostilità, che non si coltivavano i fondi per non pagare le decime; dirò di più esiste: niente meno che un decreto il quale stabilisce il modo di provvedere in questi casi per i creditori, cioè di ritenere effettivamente come coltivato ciò che non lo era, di ritenere come sottoposto a tributo un prodotto che non si raccoglieva; e questo Decreto è del 1814.

Dunque vedete, o Signori, che la prima operazione a farsi è quella di determinare, ciò che si suppone veramente dovuto annualmente, e rendere invariabile la quantità che prima era variabile, la prima operazione a farsi è perciò quella di determinare quanto è il prodotto sul quale si dovrebbe pagare la decima in quest'anno.

A questa liquidazione si veniva, secondo la legge del 1808, col coacervo della rendita che si era ricavata dalla decima nell'ultimo decennio dal creditore. Nel 1810 viceversa si volle che prima questa liquidazione fosse fatta per perizia di cui ora parleremo in conseguenza della diversità di sistema.

Il Ministro quindi ha creduto che seguendo l'ordine naturale delle cose si doveva cominciare dallo stabilire negli articoli 3, 4 e 5, le norme come addivenire a determinare quale era veramente la quantità del genere che si doveva ritenere come il debito annuale su cui doveva operarsi la conversione; all'incontro, per quanto mi sembra almeno dalla lettura dell'articolo 2 proposto dall'Ufficio Centrale, esso suppone già fatta questa liquidazione, e parla del modo di calcolare il prezzo del genere già liquidato.

Infatti dice: per la commutazione delle prestazioni in canone, il valore di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio risultante dal coacervo dei prezzi avuti nell'ultimo decennio.

In mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo, la commutazione sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale.

Quindi a me sembra che questo articolo 2 non sia veramente un emendamento agli articoli 3, 4 e 5; forse saranno gli altri articoli in cui si parla del modo di liquidazione, ma propriamente il secondo non può, secondo me, ritenersi come emendamento ai detti articoli 3, 4 e 5.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Dovendosi convertire in canone le prestazioni in natura, quale norma si terrà? Questo è un problema economico di già risolto dalla legislazione comune, dalle leggi speciali sulla materia.

Ora quando il legislatore è intervenuto a definire

un principio grave che ha per sé l'autorità di anni 65, quale è la convenienza politica e la giustizia di innovare il sistema sinora tenuto?

Ogni innovazione altro non deve essere in materia legislativa che l'espressione di un bisogno sociale: quando si è fatto buona prova di un sistema di già inviscerato nella pubblica coscienza, non deve il legislatore con inopportuni provvedimenti spezzare le bilance della giustizia. Se per poco si fosse sentito il bisogno di una innovazione nel sistema della valutazione delle prestazioni riducibili in canone, il momento opportuno sarebbe stato quello della codificazione italiana, ma il Codice civile segue le stesse norme del *coacervo decennale*, norme che erano state tracciate con la legge 19 gennaio 1864 relativa all'affrancazione de' censi e delle decime appartenenti ai corpi morali.

L'onorevole Ministro e la Relazione ministeriale non danno alcuna ragione di questa novità, ed io non sono amico di novità; quando ci troviamo bene con una legislazione, non desidero, per lo zelo di migliorare di urtare negli scogli.

Mi permetta il Senato che io accenni brevemente la storia della legislazione delle provincie meridionali e vegga poi se vi sia ragione di introdurre una novità funesta alle ragioni creditorie di coloro i quali avevano dato la terra per la coltivazione.

Il primo Decreto è quello del 20 giugno 1808 che l'onorevole Ministro ha accettato come emendamento fatto dall'Ufficio Centrale nella discussione dell'art. 1, e che il Senato ha adottato. Se il Senato volesse sentire la lettura di questo Decreto mi farò un dovere di adempiere i suoi ordini; ma basta accennare che questo Decreto precipuamente stabilisce che per le prestazioni da convertirsi in canone bisogna stare al coacervo decennale. Coerentemente allo stesso principio, il Decreto del 3 dicembre 1808 relativo alla liquidazione della rendita delle terre demaniali ex-feudali soggette alla divisione e alla riduzione in capitoli della rendita contiene la stessa regola. Esiste il Decreto 15 gennaio 1810 ricordato opportunamente nel Decreto 14 dicembre 1841 che stabilisce anche la teoria del coacervo decennale; vi è la Costituzione Siciliana del 1813 e non suonerà certamente ingrata all'orecchio del signor Ministro, la quale Costituzione con alta sapienza politica e legislativa rafferma lo stesso principio di doversi stare al coacervo decennale; abbiamo il Decreto del 1813 abolitivo della feudalità in Sicilia che contiene pure le stesse norme; abbiamo il Decreto del 18 luglio 1841 per tutti i Corpi morali e rafferma lo stesso principio; abbiamo il Decreto del 31 novembre 1843 pel Demanio della *Sila di Calabria* infine abbiamo la legge votata dal Parlamento Italiano nel 24 gennaio 1864 sull'affrancamento dei canoni enfiteutici e censi dovuti a Corpi morali, che stabilisce anche il coacervo decennale.

Ma io non posso trasandare la lettura dell'art. 1784

del Codice civile appunto in materia di riscatto di prestazioni feudali:

« Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della rendita stessa; se è in derrate (che è il caso nostro), sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni. »

Ora io domando: se il coacervo decennale è per diritto comune rispettato nelle contrattazioni, e per diritto speciale in Napoli ed in Sicilia in quanto alle prestazioni prediali; per qual ragione oggi bisogna fare una innovazione, la quale viene a perturbare gli interessi delle parti?

E ne vuole il Senato una prova che non ammette replica?

Io ho voluto evitare il rimprovero che si potesse rinnovare al Governo, vale a dire che le leggi si presentano al Parlamento senza avere studiato prima le condizioni dei luoghi.

Ricordo le belle parole dette all'uopo nella discussione della legge dei feudi veneti dal Nestore della magistratura, l'onorevole e dotto Senatore Musio. Ed il Ministro accocciamente rispose che i documenti principali si erano tutti presentati.

Ora nessun documento si è presentato per questa legge, tanto che io essendo venuto in conoscenza di un rapporto all'uopo indirizzato dal Prefetto della provincia di Otranto nel 1863 al Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale domandava la cognizione della posizione di fatto di quelle provincie, dalla cortesia del Prefetto di quella provincia nel 1868 ne ho avuta una copia, perchè appunto io voleva conoscere qual'era la condizione dei creditori; qual'era la condizione dei possessori: se queste terre si trovavano o no dissodate: se erano passate nelle mani di terzi possessori, e se si trovavano affittate. Sono stato felice nella ricerca di questi documenti: li ho comunicati all'onorevole Guardasigilli, e sono obbligato alla sua cortesia per averli esaminati ed apprezzati.

Che cosa offrono tali documenti? Che nella provincia di Lecce abbiamo in un comune debitori dello stesso creditore nel numero di 500, di 600, di 700 ed anche di 1500: cosicchè il creditore essendo nella impossibilità di avere un'amministrazione speciale con tanti debitori, o vende, o dà in affitto queste prestazioni, a sacco di ossa rotte. Ora, una contrattazione a sacco d'ossa rotte può essere la base del criterio per determinare la rendita? Si vuol prendere a base del criterio l'affitto? ma chi non sa che il creditore deve affittare a bassa ragione appunto perchè abbia un forte compenso l'appaltatore che corre il rischio di non potere riscuotere le prestazioni da molti de' reddenti?

Lo stesso deve dirsi della vendita poichè molti i quati massime in tempi calamitosi, non hanno voluto

aver che fare con tanti debitori, poichè in momenti di sconvolgimenti i debitori credono di non dovere pagare i creditori, hanno venduto a sacco di ossa rotte; cosicchè il compratore si troverebbe in una posizione difficile.

Evvi ancora di più: la vendita che in tutti i casi non può ritenersi come un criterio sicuro per la commutazione del terratico in canone, potrebbe tornare a pregiudizio dei possessori, la causa dei quali, si vuol prendere in benigna considerazione; potendo circostanze particolari o motivi speciali contribuire a dare alla cosa un valore *quanti plurimi*.

In somma i contratti di vendita e di locazione possono servir di elementi al giudice per determinare la rendita effettiva del fondo soggetto a prestazione, ma non si debbono considerare come certi e sicuri da non ammettere pruova in contrario.

Finalmente l'imponibile catastale è il criterio cui ricorre come ultimo rifugio il progetto ministeriale. Non bisogna conoscere le provincie meridionali per invocare l'autorità del catasto fondiario viziosissimo nella sua sorgente, e che non è certamente l'espressione del valore di quella proprietà che è aumentata col progresso della industria, del commercio e dei cresciuti bisogni. Neanche per la estensione delle terre valgono come elementi giuridici i catasti delle provincie meridionali, e me ne appello ai magistrati di quelle provincie che sono presenti alla discussione. E come poi si potrebbe accettare il criterio dell'imponibile catastale nelle prestazioni dovute per ragioni di semina sotto il nome di covertura o mezza covertura?

Per tali ragioni l'Ufficio Centrale persiste nel proposto sistema.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi era permesso di accennare all'idea che mi sembra esservi un equivoco o nella maniera mia di vedere o nel concetto dell'Ufficio Centrale.

L'art. 3 stabilisce un principio giustissimo, regolare, che è quello cioè che, accertata una quantità di generi, per la determinazione del prezzo si osservino le disposizioni del Codice civile, quelle della legge del 1864, o quanto era scritto nel decreto del 1808, cioè che per determinare il prezzo del genere stabilito che si converte, bisogna aver ricorso alla media decennale dei prezzi di questi generi.

Ma la preghiera che io sottomettevo al Senato era: che prima di fissare il prezzo di questa quantità bisogna determinare quale sia la dovuta, e voi stessi trovate che la legge ve lo riguarda come prestazione variabile, cioè, che oggi potete introitare 20, domani 40, un altr'anno 2, e un altro 3, e un altro 4.

Prima quindi di venire alla valutazione delle prestazioni in genere, bisogna determinare quale è realmente la quantità del genere dovuta.

Eccovi dunque come l'art. 2 dell'Ufficio Centrale riguarda una seconda operazione; ma ancora manca la determinazione del debito, che è la operazione pre-

liminare, quella operazione che io credo indispensabile per accertare e fissare quale è realmente la quantità del genere che si debba riguardare come dovuta ogni anno.

Per queste prestazioni variabili l'articolo del Codice, come vedete, o Signori, non è affatto applicabile. Vi erano; egli è vero, delle disposizioni speciali, che l'onorevole Relatore ha richiamato in proposito, ma mi permetto fare osservare, che l'articolo primo della legge 20 giugno 1808 provvedeva anche per determinare questa quantità, e ricorreva anzi a ciò che si presenta come il modo più naturale e più semplice, quello cioè di dire: sarà liquidata la prestazione tenendo conto della media di quanto è stato il pro-lotto di 10 anni. Si adottarono cioè lo stesso criterio, la stessa misura, gli stessi principj che si osservavano in quanto alla fissazione del prezzo dell'anno 1808, o per dir meglio, poco tempo dopo che venne applicata quella legge, la esecuzienza persuase che quel sistema non era il più certo e facile nella esecuzione; e però nel decreto regolamentare del 17 giugno 1810 dall'egregio Relatore citato, voi trovate che questo criterio del coacervo è messo per dir così in seconda linea.

Ora, o Signori, questo fatto che voi trovate nella distanza di due anni, tra la legge del 1808 e il regolamento per la sua applicazione del 1810 vi dimostra un fatto meritevole di tutta l'attenzione del Senato; vi dimostra cioè la difficoltà di poter determinare la rendita da commutarsi ogni qualvolta si voglia farne la determinazione, tenendo conto di tutto ciò che si è esatto dal creditore o pagato dal debitore per un decennio.

Questa difficoltà, o Signori, consiste nell'imperfezione e direi nella malizia degli uomini, e più anche nella natura stessa della prestazione e nel modo con cui si eseguisce. Fu perciò che io pregai il Senato di rendersi conto preciso ed esatto del modo di quest'esazione. L'esazione per i prodotti principali, olio, vino e grano e per le vettovaglie in genere si fa, in quanto al vino al mosto, e alle vettovaglie propriamente sul luogo della produzione. Ivi l'allo incaricato della percezione si esige la quota del prodotto giornaliero, non si rilascia quitanza, non si fa contratto alcuno. Per le olive però vi è un altro modo; si paga cioè solo sul frutto che pende, non sul pro-lotto dell'olio. Naturalmente si fa una perizia preventiva, salvo poi a rinnovarla in casi straordinari.

Questa maniera di esigere vi dimostra la difficoltà l'imperfezione che vi ha a potere provare con certezza ciò che si è pagato. Per esempio nel 1860 si sarà pagato 8, nel 1861 7, e via via. Tutta la quantità di questi fattori annuali, si deve prendere per formare il prodotto certo che deve adottarsi come misura, ed è perciò, o Signori, che voi trovate che sorsero gravi difficoltà a fruire del beneficio della conversione non solamente nelle province napoletane, ma anche nelle

siciliane, sebbene per la Sicilia si avessero ben anche altri metodi più sicuri, e di facile prova.

Il coacervo che si presenta a prima vista come criterio più giusto, più esatto, veniva a mancare, per dir così, dei fattori su cui doveva stabilirsi la quantità della prestazione; perchè vi replico era duopo ricorrere per ogni fondo, e per ogni anno alla prova testimoniale; e ognuno comprende i grandi inconvenienti ai quali si va incontro tutte le volte che si deve addiventare a questo mezzo di prova.

Questi inconvenienti che cagionano da un lato spese enormi, e che sono dall'altro tante conseguenze di immoralità nelle prove testimoniali, vi furono esposti con molta maestria, e nessuno di lui certamente poteva far meglio, dal Presidente della Corte d'Appello di quella Provincia, l'onorevole Relatore.

In vista di questi gravi inconvenienti, in vista di questi pericoli, il Ministero e la Camera credettero di adottare un sistema, il quale, se forse a primo aspetto si presenta, (confesso, che fece anche a me questa impressione), troppo bizzarro, e si discosta da quanto è nell'uso e nelle idee ordinarie, nondimeno merita tutta l'attenzione del Senato prima di portarvi un giudizio. Imperocchè riguardo ai dati sui quali si opera, se non possono ritenersi *a priori* come i più esatti nell'interesse del debitore e del creditore, pur tuttavia in riguardo degli inconvenienti che si evitano e delle spese e pericoli giudiziari che escludono, io credo che veramente sieno utili agli uni e agli altri:

Onoratemi della vostra benevola attenzione, e ne sarete convinti.

E qui invoco, o Signori, il principio con tanta saviezza proclamato dall'onorevole Relatore. Non ci abbandoniamo alle teorie, ai principj astratti, abbiamo un ammalato a cui bisogna recar rimedio, e dobbiamo curarlo tenendo conto del suo stato individuale; per provvedere sulla materia che ci occupa, bisogna tener conto degli usi, delle consuetudini di quelle province.

Accennai ieri che in generale sono pochissimi i creditori, i feudatari, in confronto del numero dei debitori.

Senatore **Miraglia, Relatore**, Quattrocento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quattrocento contro 70.000. Vedete che differenza vi ha tra 400 e 70.000! Questi creditori per lo più non vogliono avere le noie, i disturbi, le molestie, non vogliono destare l'odio, l'irritazione di tutta questa gente; ricorrono perciò al rimedio, quello di farne un arrendamento; si trovano degli speculatori i quali a loro rischio prendono in appalto l'esazione delle decime, pagando una somma certa. Il Ministero quindi ha detto: Egli è indubitato che i creditori hanno fissato questa somma tenendo conto di tutto in questa cifra, ancorchè non corrisponda a quanto realmente deve pagare e paga il tributario; è indubitato che questa cifra rappresenta l'utile che annualmente ricavano dal diritto di decimare: non si fa quindi loro ingiuria, se si assicura in un modo certo, co-

stante, indipendente da tutte le vicissitudini e da tutte le fallanze degli appaltatori, senza bisogno di disturbi e di noie, quella somma che, come media, essi hanno ricevuta dallo appaltatore pel corso di 10 anni. In questo modo si riuniscono le due operazioni in una sola, si evitano tutte le lunghezze dei giudizi, si evita di venire ad una liquidazione parziale per la quale occorrono ingenti spese. Ed è altresì da osservare che spesse volte anche il prezzo annuo che si paga dall'appaltatore potrà essere maggiore di quello che realmente esige; perocchè sentiste che si tratta di frutti soggetti a tutte le intemperie, ed abbiamo veduto pur troppo che in certe annate si sono fatte lunghe liti per vedere se era il caso o no di applicare il principio della riduzione dell'affitto per essere venuto meno il prodotto locato.

Per queste osservazioni mi sembra che il sistema del Ministero, che a prima vista si presenta strano, e pare lontano da ciò che è l'andamento generale delle cose, in ragione degli usi del paese e delle difficoltà che presenterebbe il coacervo, merita tutta l'attenzione del Senato, e molto più se si tien conto che il diritto del creditore non è stato leso.

Si potrebbe forse dire; ma in questo caso verrebbe il debitore ad avvantaggiarsi di quell'aggio che godrebbe l'appaltatore! Questo è vero, la questione si riduce a definire chi debba godere l'aggio, che si presume ritenuto dallo appaltatore in compenso del rischio, ec.

Ma se il creditore lo ha delotto dalla sua entrata per avere una rendita certa, e senza disturbo; se il progetto gli assicura perpetuamente la stessa rendita ch'egli ha esatto per il decennio, e con maggiore garanzia, mi sembra che non vi sia ingiustizia nel far godere di questo aggio il possessore del fondo, che diviene, per dir così, lo appaltatore forzato. Un altro fattore il progetto ministeriale rileva dal prezzo delle vendite eseguite nel decennio, e sul seguente ragionamento. Gli attuali possessori del diritto a decimare hanno pagato un prezzo; se in astratto si può dire che il prezzo convenzionale non è giusta misura del valore reale, e che il vantaggio spetta al compratore, egli è certo però che lo interesse sulla somma pagata nel caso concreto rappresenta quella annua entrata che presumeva il compratore potesse avere, che questa entrata è per la natura della prestazione incerta e variabile, che conosceva come ad ogni momento potesse cessare per la conversione già ordinata dalle leggi dal 1806 in poi emanate, e che di conseguenza non può dirsi ingiusta la legge che gli assicura e garantisce una rendita corrispondente allo interesse del prezzo. E si noti che si parla di acquirenti nel decennio, e quindi non potersi da costoro invocare le antichità del dritto, e di maggiori prodotti per maggiore coltura, quando anche si ammettesse la estensione del diritto di decimare sulle terre coltivate dopo il 1806.

E però, o Signeri, ritengo che i due fattori per la liquidazione e valutazione indicati nell'articolo 3 del progetto ministeriale sono i più sicuri, i più facili ad ottenere, e che possono dare il risultato più giusto di quanto il creditore ha diritto ad esigere, od effettivamente esige.

Io mi fermo a questo punto, che si potrà in progresso discorrere sui mezzi di valutazione quando i fattori dell'articolo 3 mancassero, e sulle altre quistioni di procedura.

Mi sembra che il sistema ministeriale indicato nell'articolo 3 sia preferibile a quello del coacervo decennale della rendita esatta, perchè se non vi sarà impossibilità, vi sarà al certo difficoltà nello stabilire il coacervo del prodotto reale che si è effettivamente pagato, e questa difficoltà, come vi dissi, fu avvertita fin dal primo nascere della legge stessa, perchè mentre nella legge del 1808 si parla del coacervo dei prodotti ottenuti, nella legge del 1810, si parla invece di perizia, e pel coacervo decennale dubitava di già se vi fossero i dati necessari a farlo.

Eccovi le parole dell'articolo 15 del Decreto 17 gennaio 1810:

« Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita a tenore dell'articolo 1 del citato Decreto 20 giugno 1808. »

Eccovi dunque come si riconosce che il solo coacervo non poteva essere un mezzo sicuro e si riteneva anzi come di difficile attuazione, e si voleva ricorrere ad un altro criterio.

Il progetto ministeriale non fa altro se non che attuare il concetto di questo Decreto, e credo che meriti di essere rispettato.

Sono io il primo, e credo di averlo altre volte dimostrato, a riconoscere l'utilità di tenersi all'antico, e di non venire a far novità se non quando se ne sente il bisogno, ma credo che nella specie non possiamo ostinarci a tenerci stretti alle antiche norme delle quali noi proclamiamo l'inefficacia colla legge che stiamo discutendo: se quelle norme avessero corrisposto bene, ci si potrebbe dire con ragione che sia inutile l'attuale legge.

Io credo aver adempiuto al mio debito, dimostrando che l'articolo 2° proposto dalla Commissione provvede bensì ad un'operazione, ma che non è quell'operazione la quale deve provvedere alla determinazione della quantità dovuta. E per queste ragioni appunto egli è certo che la misura prescritta dal decreto del 1808 fu riconosciuta inefficace.

L'esperienza ci dimostrò che se non è impossibile è di certo di difficilissima esecuzione, mentre le disposizioni del progetto ministeriale provvedono a sufficienza a rendere veramente possibili queste conversioni e così facilitare la libertà dei fondi come si voleva nel 1806, ma che fin ora non è stata conseguita.

Senatore **Miraglia**. Mi avveggo che l'onorevole Ministro si va accostando alle proposte dell'Ufficio Centrale, e le considerazioni da lui con eloquenza svolte si sulla intelligenza de' due Decreti del 20 giugno 1808 e 17 gennaio 1810, che sulla necessità di finir presto tali controversie per non rinnovarsi i disordini nella provincia di Lecce, obbligano il relatore a dare talune spiegazioni forse valevoli a ravvicinare le dissonanti opinioni.

Il Decreto del 17 gennaio 1810 non è modificativo di quello del 20 gennaio 1808, ma ne è il compimento, ne costituisce l'attuazione pratica.

Per vero il Decreto 20 giugno 1808 stabilisce per regola la commutazione in canoni delle prestazioni prediali sul coacervo della rendita netta di un decennio. Ecco il principio che informa il sistema della commutazione in canone; ma il modo della commutazione è stabilito nel Decreto 17 gennaio 1810; e qual'è questo modo? la perizia per mezzo di esperti, ed il legislatore ha avuto cura di determinare i criterii che debbono servir di base ai periti per divenire alla valutazione; e questi criterii sono, o il coacervo decennale, o l'estimazione della rendita. Vegga adunque l'onorevole Ministro che si deve ricorrere sempre alla perizia per conseguire il fine, e non può dirsi che il Decreto 17 gennaio 1810 nel fermare la regola della perizia avesse in qualche parte innovato il precedente Decreto 20 giugno 1808. Piaccia al Senato di sentir la lettura dell'art. 15 citato Decreto 17 gennaio 1810.

« Quando il creditore (dice questo articolo) ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti, o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita, a tenore dell'art. 1 del Decreto 20 giugno 1808. »

Sicché sembra evidente che l'Ufficio Centrale è coerente alle succitate disposizioni. Né valga il dire che finalmente bisogna introdurre qualche novità nel modo della commutazione, avendo la esperienza dimostrato che la perizia legale è valevole a garantire i diritti delle parti, perocché appunto questo vuole l'Ufficio Centrale per evitare che dai soli contratti di vendita e locazione potessero restar compromessi i diritti delle parti.

Per quel che riguarda considerazioni di ordine pubblico è troppo vero che bisogna finirla con la comunione de' prodotti nelle terre, ma non si può dire che l'ordine fosse stato compromesso pel modo della valutazione delle derrate.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Dopo quanto disse l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, io abuserò della sofferenza dei miei Colleghi se di troppo mi dilungassi. Solamente dirò che l'articolo secondo dell'Ufficio Centrale ha appunto il difetto che era stato notato dall'onorevole signor Ministro, perchè vi si parla di un prezzo dei ge-

neri che si ritraggono dalle terre, senza che se ne sappia la quantità.

L'articolo del Codice civile citato dall'onorevole Relatore riguarda appunto rendite che sono in quantità fisse, ma non già in aliquote parti, che sono variabilissime e che dipendono dagli eventi della stagione e da tante altre condizioni le quali rendono affatto incerto il precisare il prodotto. Quindi il volere determinare la prestazione sul coacervo di un decennio, è andare incontro ad una incognita che non si chiarirebbe mai.

È certo poi che gli interessati che hanno affittato per un tempo più o meno lungo il diritto di decimazione, hanno riconosciuto essi stessi la variabilità della prestazione, ed hanno voluto sottrarsi alla continua incertezza, contentandosi di una rendita talvolta minore, ma sempre fissa e costante.

Quanto poi a dire, come osservava in principio l'onorevole Relatore **Miraglia**, che egli non ama le novità, e che quando una legge è stata fatta con condizioni opportune e ben determinate, non vorrebbe che si rinnovasse, io richiamerò all'attenzione del Senato e dello stesso mio onor. Collega, che si fa una legge nuova appunto perchè quella, ormai troppo vecchia, del 1806 non ha prodotto nessun effetto in proposito. Certo è che il legislatore del 1806 voleva che queste conversioni delle decime in denaro si facessero rapidamente. Certo è che voleva ancora l'affrancazione; ma che cosa è accaduto? Che le condizioni poste da quella legge per arrivare a codesto scopo non erano opportune, erano condizioni troppo difficili, e che rendevano impossibile, con tutta la buona volontà dei coloni assai miserabili, e dei possessori delle terre, di giungere ad avere tanti mezzi per fare la conversione a patti onerosi, per poi farsi strada all'affrancazione. Ed appunto perchè sono passati ormai 60 anni, troppi per il bisogno economico di quelle province, occorre provvedere con una legge nuova; e per provvedervi, bisogna cominciare dal variare le condizioni alle quali si pretendeva una volta che si facesse la conversione.

Quelle condizioni sono state ormai riconosciute insufficienti: se ne propongano delle nuove che facilitino l'operazione, così non solo si otterrà di raggiungere lo scopo, ma si recherà un beneficio immenso; prima di tutto, e mi permetta l'onorevole Senatore **Miraglia** che io gli lo dica schiettamente, gli stessi creditori delle decime, i quali rassicurati che niuno intende di misconoscere il loro diritto, non devono desiderare di meglio che di veder cessato uno stato di cose che li rende odiosissimi a quelle popolazioni; sino al punto che, come avvertiva nel primo giorno l'onorevole Ministro, la percezione di quelle decime sovente ha bisogno degli agenti della forza pubblica. Essi stessi poi si lamentano perchè molte volte sono defraudati del loro avere, essendo facile il sottrarre una parte delle raccolte, prima di venire a dividere la decima del prodotto sull'aita.

Questi pericoli dunque si evitano, ed i creditori, con

accettare le facilitazioni, si faranno anche merito di aver cooperato ad una grande riforma economica in quei paesi.

La disgrazia infatti delle province meridionali è nata appunto da ciò che la costituzione della proprietà fondiaria ed agraria non è ancora quivi avvenuta come in tutte le altre parti d'Italia. Noi siamo sempre ai tempi feudali, comunque la feudalità si dica abolita; mentre infatti mi si dice, e lo dice l'onorevole Senatore Miraglia che è giureconsulto così distinto, che i coloni di quelle terre ne hanno il pieno dominio; non pertanto, vi pesa sopra un diritto di decima.

Cosa sia questo pieno dominio, con un onere di questa natura, io per ora non lo so concepire, e non lo concepirò mai.

È dunque opportuno che questo stato di cose cessi. Quando noi avremo costituito la proprietà nelle province meridionali come nelle altre parti del Regno, avremo una coltura veramente ordinata, e più estesa, avremo dei coloni che si affezioneranno alle terre; dalle quali trarranno un'onesta sussistenza, e si fabbricheranno delle case all'aperta campagna, e così aumenteremo immensamente la ricchezza pubblica, ed otterremo forse l'ultimo vantaggio, quello cioè di vedere a grado a grado sparire da quelle province la piaga più grave di tutte, quella del brigantaggio.

Quindi io credo che sia nell'interesse di tutti, dei contribuenti le decime e dei creditori, di agevolare più che sia possibile questo scioglimento delle prestazioni feudali, convertendole in danaro, in quel danaro che sono sicuri di potere in seguito riscuotere senza avere tribolazioni, e senza esserne in parte defraudati.

Finora si è camminato per circa sessant'anni entro un circolo vizioso.

È d'uopo che questi avanzi della feudalità spariscano anche in quelle regioni, e che si prendano tutti i provvedimenti necessari onde raggiungere lo scopo.

Nell'abolizione delle servitù di pascolo di Piombino e degli adempri di dell'isola di Sardegna, si sono adottati rime straordinari, e nessuno ha reclamato, poichè bisognava fare capo saldo, e chiudere una volta l'era del passato togliendo via i vincoli signorili, perpetui ostacoli alla buona coltura delle terre.

Spero che l'onorevole Relatore si adatterà anch'esso a por mano a questa facilitazione la quale deve produrre un beneficio universale.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Mi trovo tra due fuochi; da una parte sono mitragliato dall'onorevole Senatore Poggi, e dall'altra bersagliato dall'onorevole Guardasigilli. Non mi sarà difficile forse di far deporre le armi al Ministro Guardasigilli; ma dispero di poter vincere l'onorevole Senatore Poggi.

Mi duole di sentire da un giureconsulto della forza del Senatore Poggi, che non cape nella sua mente di essere i coloni assoluti proprietari delle terre, men-

tre debbon corrispondere una prestazione all'ex-feudatario, e con tale idea preconcepita egli deplora un vincolo signorile e pregiudizievole all'agricoltura. Io rispetto le sue convinzioni ma al momento della discussione dell'articolo 13 vedremo se esiste veramente quel vincolo signorile da doversi scongiurare per la pace delle famiglie e per la buona coltivazione delle terre. Checchè ne sia, per ora non è questa la quistione. La quistione è sul modo della commutazione, e l'onorevole Poggi non ha accennato ad alcuna ragione da convincere il Relatore di dover meritare la preferenza il sistema prevalso nel progetto ministeriale.

Non intendo io veramente come si possa sostenere che lo scopo di questa legge sia quello di far grazia ai coloni affezionandoli alle terre coltivate. Chi è di già proprietario non ha bisogno di altri favori per affezionarsi a quella terra della quale è divenuto proprietario col sudore della sua fronte. Là dove non erano che lande incolte si veggono giardini ed alberi fruttiferi per la mano del coltivatore, e non si è acquistata colonia che nelle terre coltivate.

Le lamentazioni poi dell'onorevole Poggi sullo stato delle province meridionali potrebbero travasare in taluno il convincimento che nelle Puglie si vive negli odii, ne' litigi e nel sangue per causa delle decime. È vero che quelle terre al cominciare della rivoluzione presentarono scene di sangue e di rapina, ma ben altre ne erano le cause. L'ordine è rientrato ben presto in quelle belle contrade; e quando il Governo fu felice nella scelta di un Procurator generale che al cader del 1863 seppe in quella regione ristabilire il prestigio dell'autorità e della polizia giudiziaria, ben presto si rientrò nello stato normale, ed i coloni non hanno nella regione civile e penale offerto materia a giudizi. Trovandosi in causa il Procuratore generale del 1864 il cui nome risuona grato nelle Puglie, io mi asterrò dall'enumerare lo stato soddisfacente in cui parlò le cose, per non incorrere nell'animadversione di chi oggi siede al posto di Ministro di Grazia e Giustizia.

A che dunque andar deplorando inconvenienti, se nelle Puglie l'ordine è mirabilmente conservato, i reati diminuiti e gli uomini piegano riverenti la fronte al nome santo della legge? Torna ad onore di quelle province, che ho dovuto chiudere le tre Corti straordinarie di Assise di Lucera, Bari e Taranto per mancanza di materia punibile, e lo voti che quelle belle province col loro negozi e col traffico divengano ben presto sorgente feconda di sociale attività e di prosperità nazionale.

Allontaniamo adunque qualunque considerazione politica o sociale nella discussione di questa legge. Frammezzo a tanti interessi diversi e tanti pericoli di offendere il mio e il tuo, il legislatore deve conservare l'equilibrio, e rispettare la purità de' principj della nostra legislazione.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola unicamente per indirizzare una preghiera all'onorevole Relatore. Dall'eloquente e dotto suo discorso, che io ho ascoltato con molta attenzione, mi è paruto che egli creda che possa stabilirsi tanto il quantitativo delle prestazioni, quanto il valore per mezzo del coacervo, od in difetto con una perizia.

Ma io lo prego a leggere l'articolo dell'Ufficio Centrale, ed egli vedrà che si propone il coacervo, ed in difetto la perizia unicamente per stabilire il prezzo della prestazione.

Diceva opportunamente il signor Ministro, che prima di stabilire il prezzo deve accertarsi il quantitativo, giacchè si tratta di prestazioni variabili.

Io ho molta difficoltà a credere che per mezzo del coacervo proposto dall'Ufficio Centrale, e in difetto per mezzo della perizia, si possa accertare il quantitativo delle prestazioni, ma ad ogni modo prima che si discuta ulteriormente e molto più prima che l'emendamento dell'Ufficio Centrale sia posto ai voti, bisogna che sia rettificato in conformità della dichiarazione ora fatta dall'onorevole Relatore.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Ringrazio lo stimabilissimo signor Senatore De Foresta delle spiegazioni che mi richiede per meglio colpire al segno; e lo prego di dare uno sguardo all'articolo 10 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale per convincersi che le pregiate sue osservazioni trovano riscontro in tale articolo. È sempre la perizia che si deve ordinare per la valutazione, ed i criteri che debbon servire di base alla perizia sono il coacervo decennale o l'estimo.

Senatore De Foresta. Quindi per togliere ogni questione, io pregherei l'Ufficio Centrale di modificare il suo articolo, e proporre espressamente il coacervo, o in difetto, la perizia, tanto per uno scopo come per l'altro; tanto per stabilire la quantità fissa della prestazione, quanto per determinarne il valore.

E giacchè ho la parola, osservo anche all'onorevole Relatore, che invece di dire con un *estimo giusto e legale*, mi parrebbe meglio di dire: *a giudizio di periti*, com'è detto dal Ministero in qualche altro articolo, e come sembra più tecnico.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Miraglia, Relatore. Sono grato all'onorevole Senatore De Foresta dello invito che mi fa a portare un nuovo studio sull'art. 2 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale, nel lodevole fine di trovare un mezzo da conciliare le diverse opinioni sin ora manifestate, e formulare un nuovo articolo da poter meritare l'approvazione del Senato.

Se il Senato il consente, si potrebbe sospendere la discussione di questo articolo, e sarei lieto nella tornata di domani di sottoporre alla saviezza del Senato una più esatta redazione dell'articolo in discussione.

Senatore De-Foresta. Allora io proporrei che l'ar-

ticolo fosse rimandato all'Ufficio Centrale, affinchè procuri l'onorevole Relatore di modificarne i termini, onde esprimano il concetto ora da lui spiegato, cioè che il coacervo o la perizia si facciano tanto per accertare il quantitativo delle prestazioni quanto per determinarne il valore.

Presidente. Prego il Segretario Senatore T. Manzoni di dar lettura di due Decreti or ora pervenutimi. (Il Senatore Segretario T. Manzoni legge:)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno, Cibrario conte Giovanni Antonio Luigi è nominato:

Vice Presidente del Senato del Regno per la corrente Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 2 giugno 1870.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: G. LANZA.

Per copia conforme
Il Capo del Gabinetto
Firmato: A. LONGANA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 33 (Categorie 14 e 20) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo:

Senatore del Regno

Medici Cav. Giacomo Luogotenente Generale dell'esercito, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo decreto.

Dato in Firenze, addì 2 giugno 1870.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: G. LANZA.

Per copia conforme
Il Capo di Gabinetto
Firmato: A. LONGANA

Presidente. Ora continuiamo nella discussione in corso.

Domando all'onorevole Relatore se mantiene l'articolo 2, tale quale sta.

Senatore **De-Foresta.** Io ne avevo proposto il rinvio all'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non sarebbe forse il caso di porre prima ai voti l'articolo ministeriale?

Presidente. No, prima si pone ai voti l'emendamento, e poi, venendo questo respinto, si pone in votazione il progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Rispondo alla proposta di rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale. Ciò si fa ogni qualvolta il Senato adotta in massima un sistema, perchè allora, stabilito il sistema, si può l'articolo rinviare per una migliore redazione, ma siccome non è ancora determinato quale sistema preferisca il Senato fra i due sistemi diversi quello dell'Ufficio Centrale, o quello del Ministero; fra i quali...

Senatore **De-Foresta.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. . . . non è già questione di redazione, o questione accidentale, ma vi è questione di principj, così non credo che possa il rinvio effettuarsi.

L'Ufficio Centrale vuole oggi spiegare che l'unico criterio tanto per determinare la quantità del genere dovuto, quanto per stabilirsi il prezzo debba essere il coacervo decennale. Si intende che questa operazione si faccia da tre periti per maggiore sicurezza, ma sempre con maggiore spesa; se mancano questi fattori si ricorrerà ad una perizia, la quale sarà fatta come si fanno tutte le altre senza darsi alcun criterio.

Il Ministero all'incontro ha creduto doversi fare una liquidazione o da periti, o da arbitri, o dal giudice, ma ha opinato che era dovere del legislatore lo stabilire i criteri sui quali aveva da farsi la liquidazione e la valutazione; adottando quei criteri che gli parevano i più certi e i più sicuri, e senza alcun dubbio, i meno dispendiosi, i meno difficili ad aversi; e che l'idea del Ministero potrebbe essere accettabile a preferenza

anche di quella della Commissione me ne raffermano le ultime parole dette dall'onorevole Relatore per escludere il criterio del fitto e della rendita.

Diceva l'onorevole Relatore: Badate che non potete tener conto di questi criterii perchè è certo che dopo le vicende del 1860 fino al 1865, non essendosi esatte o difficilmente esigendosi le prestazioni, si sostituisce sia negli affitti sia nelle rendite un prezzo che non rappresenta il giusto valore della proprietà o del godimento delle prestazioni: comprenderei la forza di questa obiezione se sostituisse a questi due criterii un altro criterio che colla sua alta intelligenza avrebbe indagato, il quale fosse indipendente dall'esazione della decima. Ma siccome il coacervo si fa sulla percezione di queste decime nel decennio, e voi confessate che dal 1860 al 1865 non avete questi fattori, non mi sembra che il coacervo decennale sia un giusto criterio, e che sia utile, e vantaggioso al creatore, al feudatario.

Invece a mio modo di vedere, anche dato che il prezzo delle vendite nel decennio sia minore del reale valore, sarà sempre un fattore più sicuro, perchè il compratore non solamente tiene presente lo stato attuale e di un anno, ma prevede anche lo stato avvenire, mentre se voi volete riguardare o l'attendere a ciò che è stato esatto ogni anno, vi troverete nella impossibilità di farlo; ammenochè, o Signori, non stabiliate come criterio il prodotto presunto da determinarsi per perizia; ma in questo caso me ne appello alla maestria, alla pratica, ed alla esperienza dell'onorevole Senatore Miraglia per calcolare la enormità delle spese giudiziarie, che sarebbero una buona entrata per lo Erario, per le cancellerie e pel foro, ma sarebbero la rovina del creditore e del debitore, e soventi eccederebbero il capitale della rendita.

Eccovi quali sono le ragioni che io ho creduto di sottomettere al Senato, perchè, siccome prima del rinvio sarebbe giusto che l'Ufficio Centrale conoscesse le idee del Senato, credo che avrebbe dovuto vetarsi l'emendamento. Ma per sempre più andar d'accordo, siccome tutti siamo unanimi nella idea di volere che si faccia una legge che sia attuabile, e che sia la più utile nel rapporto economico e la più giusta, non dissento che l'Ufficio Centrale riesamini la materia in tutta la sua pienezza, purchè però anche con questo rinvio non si pregiudichi la questione sul sistema da preferirsi.

Senatore **De Foresta.** Io voglio unicamente spiegare in qual senso ed a quale scopo ho chiesto il rinvio di questo articolo all'Ufficio Centrale.

Io non credo che l'Ufficio Centrale debba esaminare le massime sulle quali si è discusso e dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Ministro.

Desidero solamente che l'Ufficio Centrale formuli l'articolo da lui proposto in termini che vadano d'accordo colle spiegazioni che ne dava or ora l'onorevole Relatore.

Quanto alle massime se ne è discusso e se ne potrà ancora discorrere prima della votazione, ma intanto è

evidente che bisogna sapere ciò che votiamo, cioè se votiamo l'emendamento dell'Ufficio Centrale com'è ora stampato, ovvero come l'onorevole Relatore lo ha spiegato nel suo discorso.

Quindi, o egli modifica l'articolo che si propone come emendamento seduta stante, al che io non mi oppongo, ovvero si rimandi l'articolo medesimo all'Ufficio Centrale affinché l'onorevole Relatore abbia maggior agio per fare quelle modificazioni che stimerà.

La cosa è tanto evidente, che io non saprei come si possano fare delle opposizioni alla mia proposta.

Del resto, io non ho voluto fare che una osservazione; mi rimetto poi alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore De Foresta adunque propone il rinvio di quest'articolo all'Ufficio Centrale, perchè vi faccia quelle modificazioni che crederà opportune.

Senatore **Castelli Edoardo.** Atteso l'ora molto avanzata, io credo che sia conveniente di sospendere anche questa deliberazione, che tenderebbe a rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale, perchè sull'opportunità di questo rinvio, alcuni Collegli, ed io fra gli altri, vorremmo prendere la parola, perchè si vorrebbe sostenere che questo rinvio non è opportuno allo stato della questione che si agita, mentre i due sistemi che si propongono, uno per parte del Ministero, l'altro per parte dell'Ufficio Centrale, non sono conciliabili.

O l'uno o l'altro deve prevalere, e non essendo disposti nè il Ministro, nè l'Ufficio Centrale, almeno per quel che abbiamo inteso, a recedere dalle rispettive opinioni, non so a che servirebbe il proposto rinvio.

Ma io non voglio prolungare la discussione. Io credo conveniente rimandarne a domani il seguito, e si de-

cederà allora se convenga o no il proposto rinvio; ma intanto io dichiaro che lo credo sterile di risultati.

Presidente. Il rinvio essendo proposto, io debbo metterlo ai voti.

Senatore **Castelli Ed.** Non è già mio intendimento che la proposta di rinvio sia respinta; intendo anzi che la si discuta ancora, ma si rimandi questa discussione a domani, a meno che non si voglia continuare oggi la seduta.

Senatore **Astengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Astengo.** Mi pare che qui si cada in un equivoco. Non s'intende qui se si debba discutere sulla massima: si tratta solamente di rinviare l'articolo per una nuova redazione conforme alle spiegazioni date dall'onorevole Miraglia. Non potremo votare la massima finchè l'Ufficio Centrale non ci dica: ecco, questa è la redazione del mio articolo. Quando l'Ufficio Centrale ci dica questo, allora adotteremo o la sua proposta o quella del Ministero.

Voci. (A domani.)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non credo che ci sia bisogno di alcuna votazione, perchè, che cosa si vuol fare? Si vuole che l'Ufficio Centrale rifletta sulla sua proposta e che domani sottoponga al Senato le sue idee in proposito.

Voci. (A domani, a domani.)

Presidente. La seduta è sciolta (ore 5 e 3 quarti). Domani si terrà seduta alle ore due.